

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 31/01/2023

FATTO

Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 13/04/2010 un contratto di finanziamento presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario e che il punto vendita ha contestualmente rilasciato una carta di credito revolving.

Fa presente di avere proposto reclamo in data 30/05/2022 per contestare che il contratto è stato concluso direttamente dal rivenditore del bene e quindi da un soggetto non abilitato. Al riguardo evidenzia che la conclusione di contratti di credito revolving non rientra tra le deroghe concesse dalla normativa ai fornitori di beni e servizi, in quanto non configura un prestito finalizzato. Rileva che l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo. Afferma che quanto avvenuto ha determinato la violazione dell'articolo 3 del D.lgs. n. 374/99 e del regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485/01.

Chiede, pertanto, il rimborso dell'eccedenza percepita dall'istituto di credito per € 1.257,40, calcolata all'esito dell'applicazione dell'articolo 1284 co. 3 c.c., oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

Costitutosi, l'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis. Al riguardo, rileverebbe la circostanza che il ricorso è stato ricevuto il 3/10/2022 ed ha ad oggetto un contratto di richiesta di apertura di linea di credito con carta stipulata nell'aprile 2010, mentre, secondo le disposizioni in vigore dall'1/10/2022, non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente dalla data di proposizione del ricorso. Inoltre, l'intermediario fa presente di avere offerto in sede di riscontro al reclamo, per

risolvere bonariamente la vertenza, l'importo di € 628,57 e che il cliente ha subordinato l'accettazione della proposta all'accredito di tale somma presso il proprio conto corrente e non sulla linea di credito in oggetto. Afferma di avere accreditato la somma in questione sulla linea di credito per un mero disguido tecnico prima della ricezione dell'accettazione del cliente. Eccepisce quindi che il cliente ha proposto il presente ricorso trattenendo l'importo accreditato, nonostante fosse specificato che la sua accettazione avrebbe comportato la rinuncia a qualsiasi pretesa e azione relativa al rapporto in oggetto.

Nel merito, l'intermediario fa presente che nell'aprile 2010, il cliente sottoscriveva una richiesta di apertura di una linea di credito utilizzabile con carta per l'acquisto di un pc notebook dell'importo di € 297,72. Evidenzia che l'utilizzo della linea di credito è stato costante e continuativo nel tempo e che il cliente ha ricevuto con cadenza mensile gli estratti conto del rapporto senza sollevare alcuna contestazione.

Rileva che il contratto in oggetto, sottoscritto dal ricorrente in tutte le sue parti, è stato stipulato presso un punto vendita convenzionato con la banca resistente, in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti assunti in merito dai principali organi di vigilanza all'epoca della sottoscrizione del contratto. Richiama una serie di precedenti della giurisprudenza di merito che hanno riconosciuto la validità del contratto di apertura di linea di credito revolving con carta presso il venditore di beni (ad es. Tribunale di Latina n. 1513/22).

Soggiunge, infine, che il contratto in contestazione è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 che, per la prima volta, ha qualificato come "esercizio di attività finanziaria" il rilascio di carte di credito (cita a supporto il Collegio di Napoli, decisione n. 891/2016).

Ciò premesso, il ricorrente chiede:

"l'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in € 1.257,40 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex-lege, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite".

L'intermediario chiede di:

- dichiarare il ricorso irricevibile per incompetenza ratione temporis dell'ABF;
- dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo il [ricorrente] regolarmente ricevuto l'importo concordato e non avendo provveduto alla relativa restituzione;
- rigettare il ricorso presentato in quanto infondato".

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente in data 13/04/2010 presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario. Parte istante domanda, quindi, la restituzione di quanto corrisposto in eccesso, previa ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione dell'articolo 1284, co. 3, c.c., oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis sul presupposto dell'avvenuta stipula del contratto nell'aprile 2010 e, quindi, oltre 6 anni prima della presentazione del ricorso, avvenuta in data 3/10/2022.

Quanto a codesta prima eccezione, il Collegio osserva che le Disposizioni ABF prevedono che "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (Sez. I, par. 4). Tuttavia, l'atto di emanazione delle nuove Disposizioni ABF precisa che il nuovo limite di competenza temporale si applica a partire dal 1° ottobre 2022 e, fino a tale

data, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009.

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il ricorso risulta trasmesso il 30/09/2022, sebbene sia stato inviato all'intermediario il 3/10/2022. Tale risultanza è sufficiente ad escludere qualsiasi dubbio sulla competenza *ratione temporis* del Collegio.

L'intermediario eccepisce altresì che il ricorrente avrebbe proposto il ricorso nonostante l'accettazione dell'importo di € 628,57 offerto in sede di riscontro al reclamo per la definizione bonaria della vertenza. Ne consegue la richiesta di accertare l'intervenuto perfezionamento di un atto di transazione con il cliente ricorrente, a seguito del quale le ulteriori richieste di pagamento formulate da quest'ultimo risulterebbero infondate. Sul punto, mette conto rilevare che l'intermediario ha allegato agli atti la nota del 30/05/2022 recante la proposta conciliativa per cui si dichiarava disponibile a riconoscere al cliente la somma complessiva di € 628,57 con le ulteriori precisazioni che l'accettazione di tale importo avrebbe avuto "valore di espressa rinuncia ad ulteriori pretese e/o azioni future, in qualsiasi sede" in merito ai rapporti in essere e che il relativo importo sarebbe stato "riaccreditato entro e non oltre 30 giorni direttamente sulla sua linea di credito". Per contro, il ricorrente ha depositato in atti la nota del 31/05/2022 con cui è stata comunicata all'intermediario l'intenzione di "accogliere la richiesta di rimborso pari ad € 628,57 alla sola condizione che quest'ultimo venga accreditato sul conto corrente" personale ivi indicato "e non sulla linea di credito". Successivamente, nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che la somma in questione è stata accreditata "per un disguido tecnico sulla linea di credito, ancor prima della ricezione da parte del ricorrente della relativa accettazione". Risulta, altresì, che all'accredito del suddetto importo sulla linea di credito (anziché sul conto corrente) non ha fatto seguito alcuna successiva accettazione sottoscritta da parte ricorrente.

Premesso che, in base all'art. 1967 c.c., "la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350", ritiene il Collegio che non sia stata offerta dall'intermediario la prova della conclusione di un accordo transattivo tra le parti.

Ed invero, nella nota del 31/05/2022 trasmessa all'intermediario da parte ricorrente non può ritenersi individuabile un'accettazione della proposta di transazione formulata dall'intermediario con la nota del 30/05/2022, idonea a determinare la conclusione del contratto ex art. 1326, comma 1, c.c. Il Collegio rileva piuttosto che, in considerazione della specifica condizione apposta dal cliente relativa alla diversa modalità di accredito della somma riconosciuta dall'intermediario (sul conto corrente anziché sulla linea di credito), l'anzidetta nota del 31/05/2022 costituiva un'accettazione non conforme alla proposta che, ai sensi dell'art. 1326, ultimo comma, c.c. equivaleva a nuova proposta. Tuttavia, a fronte di detta controproposta alcuna accettazione ha fatto seguito da parte dell'intermediario, atteso che non può intendersi come tale l'accredito della somma di € 628,57 successivamente effettuato sulla linea di credito, trattandosi di una modalità di rimborso difforme da quella espressamente richiesta dalla controparte. Per tale motivo, non può neppure ritenersi attribuibile al comportamento del cliente, che ha trattenuto la somma accreditata e poi usufruito della stessa, il significato ed il contenuto di un'accettazione (tacita) ai sensi dell'art. 1326 c.c.

Nel merito, come detto, il ricorso ha ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dal cliente in data 13/04/2010 presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario, e la conseguente restituzione di quanto corrisposto in eccesso, previa ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione dell'articolo 1284 co. 3 c.c.

A sostegno della domanda, il ricorrente deduce che il collocamento della linea di fido revolving sia avvenuto da parte di soggetto non abilitato, in violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 e del Regolamento MEF n. 485/2001.

Ciò detto, il contratto di finanziamento è stato stipulato dal cliente per l'acquisto di un bene denominato "PC notebook" per il prezzo di € 276,95, da rimborsare in 12 rate dell'importo di € 24,81.

Il modulo contrattuale prevede inoltre la concessione della linea di credito revolving utilizzabile mediante carta di credito, inizialmente per l'importo di € 800,00.

Il Collegio rileva che sul contratto – come da copia depositata in atti – è apposto il timbro del rivenditore che ha effettuato l'identificazione del cliente. Pertanto, come evidenziato, la tesi sostenuta dal cliente è che il rivenditore non fosse abilitato a svolgere attività di promozione e collocamento di una linea di fido con carta e che pertanto sia stata violata la sopra citata normativa di settore.

Al riguardo, il Collegio osserva che un'analoga contestazione è stata ritenuta fondata dai Collegi territoriali, dato che tale attività non rientrerebbe nella deroga all'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, di cui all'art. 2 del D.M. 485/2001 (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5628/22; Collegio di Milano, decisione n. 3645/22;). Come evidenziato dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 20/4/2010, gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999 e dal relativo regolamento emesso con D.M. n. 485/2001. Dette disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). Al contrario, la Comunicazione precisa che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo.

Quanto alla circostanza che, nella specie, il contratto di finanziamento sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 – disciplina che, secondo l'intermediario, avrebbe qualificato per la prima volta come "esercizio di attività finanziaria" il rilascio di carte di credito –, il Collegio richiama le decisioni dei Collegi territoriali nelle quali si precisa che "la comunicazione del 20/4/2010 della Banca d'Italia, nel prendere in considerazione il comparto del credito revolving concesso attraverso l'emissione di carte di credito, tenne a richiamare gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della sopra illustrata normativa, rammentando e non introducendo (come invece allude l'intermediario) il principio secondo il quale l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non configurava un credito finalizzato e non poteva, perciò, essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto a agenti in attività finanziaria" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7761/22; Collegio di Napoli, decisione n. 2001/22).

Oltre a questo, in alcune circostanze, i Collegi territoriali hanno attribuito rilievo, ai fini della decisione della controversia, all'abbinamento al finanziamento revolving di una carta di credito, ritenendo che, nel caso in cui il cliente avesse optato per l'utilizzo del finanziamento mediante lo strumento di pagamento, il contratto fosse nullo (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 4607/22 e 5628/22). Come sopra evidenziato, nel caso di specie, il ricorrente ha anche sottoscritto il box con cui ha richiesto l'utilizzo della linea di credito revolving mediante carta di credito ed è pacifico l'utilizzo della stessa nel corso del tempo. Parte ricorrente indica l'importo che le sarebbe dovuto in caso di accoglimento del ricorso nella somma di € 1.257,40 e afferma di aver determinato tale importo "a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art.

1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex-legge”; ne chiede la restituzione unitamente a quella “di tutte le voci di costo pattuite”.

Il ricorrente non allega, tuttavia, prospetti di calcolo riepilogativi dei conteggi svolti. Pertanto, il Collegio non può determinare l'importo dovuto dall'intermediario. Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto del ricorrente a ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., senza capitalizzazione degli interessi, e alla restituzione delle somme percepite indebitamente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, terzo comma, codice civile, senza capitalizzazione degli interessi, e alla restituzione al ricorrente delle somme versate in eccedenza.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI